



COMUNICATO UFFICIALE N. 442
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 512/AA al n. 514/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 512/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 741 pf 25-26 adottato nei confronti della società SAN DONATO TAVARNELLE SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAN DONATO TAVARNELLE SSD, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti vandalici occorsi al termine della gara tra Orvietana Calcio e San Donato Tavarnelle del 18.01.2026, valevole per il campionato di serie D, consistiti nel danneggiamento di strutture interne (in specie di due porte) dello spogliatoio ospiti dell'impianto sportivo della squadra di casa Orvietana Calcio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società SAN DONATO TAVARNELLE SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Cellesi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SAN DONATO TAVARNELLE SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 513/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 698 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigino GIROLAMETTI, Fabio PAGNETTI e della società A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigino GIROLAMETTI, all'epoca dei fatti vice presidente della A.S.D. San Costanzo Marottese, in violazione degli art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. San Costanzo Marottese – A.S.D. Tavullia Valfoglia del 20.12.2025, rivolto all'osservatore arbitrale Sig. M.F. espressioni offensive e irrispettose all'esterno degli spogliatoi;

Fabio PAGNETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. San Costanzo Marottese, in violazione degli artt.4, comma 1 e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. San Costanzo Marottese – A.S.D. Tavullia Valfoglia del 20.12.2025, rivolto all'osservatore arbitrale Sig. M.F. espressioni offensive e irrispettose al termine della gara, all'esterno degli spogliatoi;

A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE, per responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere circa venti dei propri sostenitori, durante la gara A.S.D. San Costanzo Marottese – A.S.D. Tavullia Valfoglia del 20.12.2025 a partire dal trentanovesimo minuto del secondo tempo, rivolto all'osservatore arbitrale Sig. M.F. espressioni offensive e irrispettose; nonché per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. per gli atti e i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Fabio Pagnetti e Luigino Girolametti così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigino GIROLAMETTI,
 - Sig. Fabio PAGNETTI,
 - Società A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Pagnetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigino GIROLAMETTI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Fabio PAGNETTI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN COSTANZO MAROTTESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 514/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 788 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI MEO, e della società S.S.D. BISCEGLIE A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe DI MEO, allenatore Uefa A, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Bisceglie A R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per essersi lo stesso, al termine della gara Bisceglie A R.L. – S.S. Taranto 2025, disputata il 5.2.2026 e valevole per la Coppa Italia Eccellenza Girone C del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., terminata con la vittoria della squadra ospitante per 1-0, mostrato festante davanti alle telecamere dell'emittente televisiva Antenna Sud, che trasmetteva in diretta l'evento sportivo, facendo il gesto del dito medio con entrambe le proprie mani;

S.S.D. BISCEGLIE A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Di Meo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe DI MEO,
 - Società S.S.D. BISCEGLIE A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carmine FRANCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Giuseppe DI MEO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. BISCEGLIE A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina